

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2683-A</sup>

## RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **FOSCHI**)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 19 maggio 1993 (v. Stampato Senato n. 902)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(**COLOMBO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(**MARTELLI**)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 19 maggio 1993*

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, firmata a Funchal il 18 maggio 1992

*Presentata alla Presidenza il 12 luglio 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2683 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 902), che viene allegata.

## ALLEGATO

La Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, con protocollo e due dichiarazioni comuni, adottata a Roma il 19 giugno 1980, è stata ratificata dall'Italia in forza della legge 18 dicembre 1984, n. 975.

A seguito dell'impegno assunto dalla Spagna e dal Portogallo all'atto del loro ingresso nella Comunità economica europea (CEE), detti Paesi hanno aderito a tale Convenzione con l'Accordo firmato a Funchal il 18 maggio 1992, di cui si chiede l'autorizzazione alla ratifica con la presente legge.

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, firmata a Funchal il 18 maggio 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 della convenzione stessa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*

ART. 3.

*Identico.*